

DONNE E AVVOCATURA

1. L'avvocatura femminile oggi fra aspetti culturali e professionali: la nascita delle 'Toghe Rosa': una storia di emancipazione e libertà, storia di passione e coraggio.

(a cura di Avv. Chiara Catania)

Quante volte a noi giovani donne è capitato, durante i colloqui, di sentirsi dire “ma sei sicura di voler fare l'avvocato? Non è un mestiere per donne!...per voi donne l'avvocatura è ancora più difficile... sei ancora in tempo per cambiare strada, perché non provi i concorsi?

Eppure l'entusiasmo e la giovane età di chi ha concluso gli studi universitari, con tanti sacrifici e rinunce, ha portato noi donne a fare tutto il possibile per diventare una “donna avvocato”.

Senza dubbio le “difficoltà di genere” per le donne, nello svolgimento della professione forense, sono da tempo esistite ed esistono tutt’ora e per tali motivi sono numerose le iniziative volte a promuovere la parità tra uomini e donne nel campo dell’Avvocatura.

A lungo, quello di fare l'avvocato, per le donne è stato un sogno “proibito” dalla morale comune e da divieti normativi che precludevano alle aspiranti avvocatesse l'accesso alla professione legale e persino agli studi giuridici.

L'accesso delle donne alla carriera forense non è stato così scontato e lo dimostra una storia lunga di anni ed anni, una storia di emancipazione e libertà, un vero e proprio evento storico.

Sin dall'antichità la lotta a stereotipi e pregiudizi ha riguardato il “binomio donne e avvocatura”, posto che la carriera forense era da sempre riservata agli uomini.

Per secoli è stato impensabile per le donne sognare di diventare avvocato, poiché proibito dalla legge e dalla comune morale.

Anche se attualmente in Italia noi donne abbiamo conquistato la parità numerica per quanto riguarda il numero degli iscritti agli albi forensi, noi “avvocate” abbiamo dovuto lottare per poter accedere alla professione legale.

Oggi è una realtà, le donne sono presenti nel mondo forense, praticano la professione, ma la presenza delle donne nel mondo dell'avvocatura ha radici lontane.

Sul loro esempio, è possibile ripercorrere i primi passi, timidi e talvolta fallimentari, delle prime donne che in Italia e all'estero, hanno intrapreso studi giuridici e la professione di avvocato.

Ci trovi anche su Facebook:

<https://www.facebook.com/avvocatochiaracatania>
<https://www.facebook.com/avv.stefaniabarone>

Nell'Antica Roma, ad esempio, non esisteva alcuna legge che vietasse espressamente alle donne la pratica della professione proprio perché tale possibilità non era assolutamente presa in considerazione, pertanto, non era necessaria alcuna legge ufficiale.

Da sempre i giuristi erano esclusivamente di sesso maschile.

Una delle prime donne a essere riconosciute in questo ambito è stata Giustina Rocca, la sua fama come avvocato del Foro di Trani, è dovuta ad una sentenza arbitrale pronunciata nel lontano 1500 in lingua volgare.

La nobildonna, in possesso di un'ottima preparazione giuridica, fu scelta come avvocato di una controversia relativa a questioni ereditarie. La sua fama come avvocatessa ha scritto un pezzo di storia sul mondo dell'avvocatura al femminile.

Un altro caso famoso di arbitrato femminile, è quello legato alla figura di Eleonora D'Aquitania.

La sovrana fu incaricata di decidere in merito ad una lite in materia di usufrutto di un terreno, una controversia che coinvolgeva da un lato i Cistercensi e dall'altro gli Ospitalieri della diocesi di Sens. A convalidare l'arbitrato fu Papa Innocenzo III, il quale ne riconobbe la legittimazione sulla base della consuetudine che in Gallia prevedeva la giurisdizione delle donne eminenti sui propri sudditi.

La decisione fu successivamente impugnata dagli 'sconfitti' Ospitalieri, i quali la ritenevano non valida in quanto assunta da una donna.

A parte questi casi celebri, la possibilità per le donne di "fare l'avvocato" restò preclusa per secoli.

Nel Settecento, Maria Pellegrina Amoretti è stata la prima donna a scegliere di laurearsi in Giurisprudenza. Nonostante poi non abbia conseguito l'abilitazione, rimase nell'immaginario collettivo una scelta "coraggiosa" che ha posto le basi per un cambiamento di mentalità, rispetto a quella maschilista di un tempo.

Grazie alla storia di Maria Pellegrini Amoretti un primo passo verso la parità era stato fatto, anche se per l'iscrizione della prima donna all'albo degli avvocati bisognerà attendere ancora molto tempo.

Lidia Poet è stata invece un'avvocatessa italiana, la prima donna ad entrare nell'Ordine degli avvocati.

Ciò che nel 1883 innescò lo scandalo fu proprio che dopo essersi iscritta, la sua iscrizione fu annullata dalla Corte di Appello di Torino con motivazioni alquanto assurde, quali il riferimento ad una incapacità "naturale" della donna ad esercitare la professione, la '*non integra responsabilità giuridica e morale, nell'indole delle donne più propensa al sentimento che al pensiero*', e persino l'abbigliamento femminile, sconveniente sotto la toga che rischiava di compromettere la serietà dei giudizi.

Ci trovi anche su Facebook:

<https://www.facebook.com/avvocatochiaracatania>
<https://www.facebook.com/avv.stefaniabarone>

Il caso Poet aprì un dibattito, anche parlamentare, che condusse all’emanazione della legge n. 1176 del 17 luglio 1919; l’art 7 della legge recita testualmente: “*Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento*”.

Dunque un traguardo memorabile, che stabiliva rilevanti inclusioni insieme a precisi divieti, indicando che, per le donne, l’ascesa alle professioni legali ed il raggiungimento delle ‘pari opportunità’ erano processi ben lontani dal concludersi.

Nel 1919, la suffragetta e socialista Elisa Comani, è riuscita ad ottenere l’iscrizione all’albo degli avvocati di Ancona, diventando così la prima donna avvocato in Italia.

Da quel momento, per le donne l’iscrizione all’Albo professionale è diventata una conquista incontestabile a dispetto del pensiero maschilista che da sempre ha guardato con sospetto le toghe femminili.

Non dimentichiamo che, ancor oggi, in alcuni paesi, le donne continuano a combattere un dura battaglia per la parità di genere e per ottenere un riconoscimento nell’ambito dell’avvocatura.

È di pochi anni fa la notizia della prima donna avvocato in Arabia Saudita, Bayan Alzharan, la quale ha aperto il suo studio da avvocato nel 2014, con delle colleghe, a Riad.

La prima donna che nel 2014 ha coronato il suo sogno, battendosi per le donne del futuro, per la propria indipendenza e affermazione.

Anche per le “colleghe europee”, il traguardo della laurea in giurisprudenza e dell’iscrizione all’albo professionale è stata una conquista abbastanza recente.

I primi paesi che videro le donne ammesse agli studi di diritto furono il Regno Unito (1873), l’Italia (1876), la Francia (1887) e la Germania (a seconda dei diversi stati tra il 1900 e il 1908). Essere ammesse agli studi di diritto non significava anche potersi laureare; infatti l’effettiva possibilità di laurearsi si ebbe nel Regno Unito nel 1917, in Germania nel 1912, in Norvegia e Svezia tra il 1890 e il 1897.

Anche oltreoceano, Arabella Mansfield divenne la prima donna avvocato negli Stati Uniti d’America superando l’esame di ammissione all’albo professionale nel 1869.

2. L'Unione europea e la parità tra uomini e donne.

Il Piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020.

Grazie a tutte quelle donne, che hanno lottato per il riconoscimento della parità dei diritti a beneficio di tutte, nel campo dell'Avvocatura come in tutti gli altri campi della vita pubblica e privata, grazie anche al contributo di Ortensia, Giustina, Maria Pellegrina, oggi l'Unione europea si fonda su un insieme di valori, tra i quali l'uguaglianza e promuove la parità tra uomini e donne (articolo 2 e articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), art. 21 della Carta dei diritti fondamentali).

L'articolo 8 del TFUE attribuisce all'Unione il compito di eliminare le ineguaglianze e di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività (questo concetto è noto anche come «integrazione della dimensione di genere»). Nel dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno creato l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, con sede a Vilnius, in Lituania, con l'obiettivo generale di sostenere e rafforzare la promozione della parità di genere.

L'Istituto si prefigge l'obiettivo di combattere le discriminazioni fondate sul sesso e di svolgere un'opera di sensibilizzazione sul tema della parità di genere.

Il 5 marzo 2010 la Commissione ha adottato la Carta per le donne e l'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019, nell'ottica di migliorare la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini in Europa e in tutto il mondo. L'impegno strategico è incentrato sui seguenti cinque settori prioritari:

- aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e pari indipendenza economica;
- riduzione del divario di genere in materia di retribuzioni, salari e pensioni e, di conseguenza, lotta contro la povertà tra le donne;
- promozione della parità tra donne e uomini nel processo decisionale;
- lotta contro la violenza di genere e protezione e sostegno a favore delle vittime;
- promozione della parità di genere e dei diritti delle donne in tutto il mondo.

Il nuovo Piano d'azione sulla parità di genere sottolinea «la necessità di realizzare pienamente il godimento, pieno e paritario, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali da parte delle donne e delle ragazze e il conseguimento della loro emancipazione e della parità di genere».

Siamo dunque in cammino verso l'effettiva parità, con la mente rivolta al futuro e il ricordo alle donne che si sono distinte nella storia e che ci hanno consentito di essere oggi quello che siamo: “... *essere donna è così affascinante. E' un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai ...*”- (O. Fallaci, Lettera a un bambino mai nato, Rizzoli, Milano 1975).

Ci trovi anche su Facebook:

<https://www.facebook.com/avvocatochiaracatania>
<https://www.facebook.com/avv.stefaniabarone>

3. Analisi della situazione attuale

Secondo alcune indagini statistiche la professione di avvocato è intrapresa maggiormente dalle donne; le ultime percentuali forniscono un quadro che vede il 58% appartenere alle donne e il 32% agli uomini.

Per quanto oggi le avvocate abbiano ottenuto la parità sussiste ancora un atteggiamento discriminatorio, legato principalmente all'apparente incompatibilità tra il ruolo professionale e quello di mamma.

Il maggior impedimento è sicuramente la questione “tempo”, che rende difficoltoso coniugare le esigenze familiari con il lavoro, e molto spesso richiede una dedizione tale da superare le classiche otto ore giornaliere.

Molte donne hanno dichiarato che la professione è una passione più che una scelta di opportunità, è il “compimento di un'aspirazione”.

I Numeri di Cassa Forense ci dicono che l’Avvocatura italiana, nell’anno 2017, è sempre più “in rosa”: le donne avvocato sono 114.370, pari al 48% degli iscritti agli albi forensi. La maggior parte delle donne avvocato ha tra i 40 e i 44 anni di età, ma sono in molte anche quelle tra i 35 e i 39 anni, nonché tra i 45 e i 49 anni.

Le donne avvocato sono prevalentemente donne sposate o nubili, con un solo figlio.

Nel corso del Novecento le giuriste hanno di fatto occupato i settori considerati meno appetibili da altri colleghi in quanto più adeguati al genere femminile, quali il diritto di famiglia e la giustizia minorile.

Questo, indubbiamente ha avuto ovvie ripercussioni sul reddito delle donne avvocato poichè, trattasi dei settori meno remunerati.

Difatti, a qualsiasi età, le donne hanno in media un reddito inferiore a – generalmente pari alla metà di – quello dei loro colleghi.

Secondo i dati della Cassa Forense, indipendentemente dal genere, un avvocato guadagna all’anno all’incirca 46.860,00 euro; le avvocate, nel 2013, hanno guadagnato in media poco più di 22.000 euro, ben il 58% in meno degli uomini, inoltre nel 2011 solo il 22,8% ha dichiarato di guadagnare tra i 39.200 e i 150.000 euro ed un irrisorio 9,1% supera la soglia di 150.000.

Il problema reale è che la professione non è ancora stata rimodellata per aderire alle esigenze femminili e risente ancora oggi, purtroppo, dei pregiudizi di genere che per lungo tempo hanno ostacolato l’accesso delle donne all’avvocatura ed alla magistratura.

Si consideri, poi, che l'avvocata, in quanto libera professionista, non vede garantito il diritto alla maternità come le lavoratrici dipendenti (ad es. le magistrati): di fatto, a partire dal 1990, ci viene riconosciuta un'indennità dalla Cassa Forense che è parametrata rispetto al reddito e che copre, sostanzialmente, tre mesi, di talché nemmeno nel periodo della gestazione possiamo assentarci dal lavoro.

Tuttavia, la legge, ha fatto alcuni importanti passi avanti, ed infatti la legge di Bilancio del 2018 ha disciplinato il “legittimo impedimento”, il quale prevede per le donne avvocato la possibilità di chiedere rinvii di udienza e decorrenza dei termini in caso di gravidanza, per il periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai tre mesi successivi.

È indubbio che per migliorare la condizione marginale delle donne avvocato occorre un cambiamento della cultura professionale e sociale.

Anche l'appellativo “dottoressa” con cui spesso i clienti si rivolgono alle donne è indice di una credenza culturale ed allora pretendere di essere chiamata “avvocata” significa esigere il riconoscimento della possibilità di esercitare una professione che non ha mai previsto la declinazione al femminile, solo perché è stata strutturata al maschile e proibita al femminile.

Non è che allora la condizione dell'avvocatura femminile dipende un po' da noi stesse? Ogni giorno combattiamo per i diritti dei nostri assistiti, non sarebbe ora di tutelare anche i nostri di diritti?

A tal proposito, degni di nota sono tutti quei progetti che fanno capo ai Comitati Pari Opportunità delle Professioni Legali impegnati a combattere gli stereotipi e a riconoscere la parità di preparazione e di impegno delle donne avvocato.

Il mondo del lavoro non deve più essere considerato un ambito a sé stante, bensì una delle esplicazioni della personalità della donna, e come tale va tutelata e garantita quale diritto inviolabile dalla nostra Carta Costituzionale!

4. Spunti di riflessione: avvocato, avvocata o avvocatessa?

(a cura di Avv. Stefania Barone)

Quanto mai attuale appare una riflessione sulla declinazione di genere di titoli e qualifiche.

Lo studio della questione è risalente nel tempo e non possono non citarsi le “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana” di Alma Sabatini del 1987, promosse ed edite dalla Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dello Stato italiano.

Il succitato lavoro è improntato ad un costante e sistematico processo di “femminilizzazione” che con l’uso di marche specifiche permette l’evidenziazione linguistica del referente di genere.

Per evitare dissimmetrie grammaticali, Sabatini propone, tra l’altro, di:

- 1) evitare l’uso del maschile, in special modo per posizioni di prestigio, in presenza di nomi per i quali esiste una regolare forma femminile, anche se abitualmente usata per posizioni di minor prestigio: ad esempio segretario/segretaria;
- 2) evitare il maschile per i nomi di quelle professioni tipicamente maschili per i quali è possibile formare il femminile in base alle regole grammaticali dell’italiano: ad esempio ministro/ministra.

Altro documento di grande interesse è rappresentato dalle linee guida del Parlamento europeo del 2009, che portano avanti, invece, un processo di neutralizzazione del genere.

Con la pubblicazione il 18 marzo del 2009 del documento “La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo”, nel quale vengono indicate le linee guida affinché nella redazione di atti ufficiali vengano usati sostantivi neutri rispetto al genere referenziale nel caso di esseri umani, il Parlamento europeo si è pronunciato sulla questione, che non è puramente linguistica ma anche socioculturale, raccomandando l’uso della forma grammaticale non marcata, che per lingue come l’italiano è il maschile.

Le indicazioni del Parlamento europeo vorrebbero evitare che nella stesura di atti ufficiali ci sia un uso di termini che, in quanto implichino una “superiorità” di un genere sull’altro, possono avere una connotazione di parzialità, discriminazione o deminutio capitum, ciò poiché il genere di appartenenza della persona interessata è o dovrebbe essere irrilevante.

Nel testo del Parlamento europeo vengono, inoltre, fornite alcune indicazioni specifiche per l’italiano. In particolare, se il sostantivo è riferito alla persona fisica e non alla funzione oppure se è presente un esplicito legame con un referente femminile, vengono distinte due possibilità:

- 1) se è epiceno, l’articolo può essere usato indifferentemente al maschile o al femminile: ad esempio il/la presidente Maria Rossi, il/la capo unità Maria Rossi;
- 2) se non è epiceno, viene raccomandato di usare il maschile (con valenza neutra), combinato con l’articolo maschile, a meno che la figura femminile interessata abbia reso nota in maniera esplicita la sua propria preferenza per una diversa terminologia.

Ci trovi anche su Facebook:

<https://www.facebook.com/avvocatochiaracatania>
<https://www.facebook.com/avv.stefaniabarone>

Ebbene, dopo oltre 30 anni il dilemma avvocato/avvocatessa/avvocata, come per altre professioni storicamente maschili, non ha trovato soluzione condivisa.

La storia, la sociologia e la statistica ci dicono che in questi ultimi decenni la posizione della donna nella società è cambiata e che oggi sempre più donne svolgono professioni storicamente maschili. Tuttavia, la lingua rispecchia questi cambiamenti solo parzialmente, dal momento che il marcamento di genere nel caso di un referente extralinguistico di genere femminile non è sistematico, e ciò a prescindere dalla correttezza della struttura linguistica.

La scelta dell'applicazione del processo di femminilizzazione o di quello di neutralizzazione è, quindi, un problema socioculturale – prima ancora che linguistico – che, a parere di chi scrive, verrà superato solamente quando al genere non verrà più attribuito, più o meno coscientemente, un diverso grado di autorevolezza o prestigio.

Le funzioni sono neutre ma non lo sono ancora diventate.

Il vero cambiamento è culturale e si basa sul rispetto della parità di genere in quanto diritto umano fondamentale.